



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO E PER I PROCEDIMENTI DI VAS

(Art. 148 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 8 L. R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 L. R. Puglia 10 aprile 2015, n. 19 e L. R. Puglia 26 ottobre 2016, n. 28)

CAPO I – Finalità ed Istituzione **Art. 1 – Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio e per i procedimenti di VAS del Comune di Oria, di seguito denominata "Commissione", ai sensi della L. R. Puglia 14 dicembre 2012, n. 44, dell'art. 148 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell'art 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 modificata dalla L. R. Puglia 10 aprile 2015, n. 19, dalla L. R. Puglia 26 ottobre 2016, n. 28 e della Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009.

2. L'Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione, la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio da concretizzare per mezzo di una programmazione e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.

3. Tali finalità vengono perseguite attraverso il personale delle strutture tecnico/amministrative preposte ed avvalendosi del supporto culturale e professionale della Commissione tecnica di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 – Istituzione della Commissione

1. È istituita la Commissione locale per il Paesaggio del comune di Oria ai sensi ai sensi della L. R. Puglia 14 dicembre 2012, n. 44, dell'art. 148 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dell'art 8 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 modificata dalla L. R. Puglia 10 aprile 2015, n. 19, dalla L. R. Puglia 26 ottobre 2016, n. 28, e della Delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009.

2. La Commissione garantisce la valutazione specifica ed autonoma degli aspetti paesaggistici e ambientali rispetto a quelli urbanistico – edilizi.

3. La Commissione esprime, con adeguata motivazione, parere autonomo e presupposto rispetto ai procedimenti abilitativi urbanistici ed edilizi previsti dal DPR 380/2001, in relazione alle procedure previste dall'art. 146 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, nonché alle procedure previste dal PUTT/p della Regione Puglia e dal PPTR approvato dalla Regione Puglia con delibera n. 176 in data 16.02.2015 e per quanto attiene i procedimenti VAS D.lgs. 152/2006 s.m.i e L.R. Puglia 14 dicembre 2012, n. 44.



4. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici, ambientali e di difesa del suolo vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.

5. La Commissione rispetta la libertà nella scelta dello stile architettonico dei progettisti, cura, tuttavia che gli interventi risultino idonei, compatibili e coerenti con le località in cui dovranno sorgere, con particolare riguardo ai luoghi che abbiano importanza storica od artistica ed ambientale ed alla vicinanza di edifici di carattere monumentale o comunque di interesse per la storia e la tradizione culturale dei luoghi, curando di conciliare la libertà di fruizione del proprietario con i caratteri del paesaggio agrario ed urbano, nel rispetto delle sue peculiari caratteristiche e del pubblico interesse.

6. All'atto dell'insediamento la Commissione può redigere un apposito documento sui criteri di riferimento per l'emanazione dei pareri in conformità alle disposizioni statali e regionali in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo.

CAPO II – Composizione e nomina

Art. 3 - Composizione della commissione

1. La Commissione sarà composta da 5 (cinque) componenti scelti tra figure professionali esterne all'amministrazione comunale, e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia e se non ancora costituito del Settore Urbanistica, di cui 4 in possesso di diploma universitario o laurea attinente ad una delle discipline indicate dalla L.R. n.20/2009 meglio richiamate dalla delibera di Giunta Regionale n. 2273 del 24.11.2009 All. A).

2. In particolare la Commissione sarà costituita dai seguenti professionisti:

- un esperto in tutela paesaggistica pianificazione territoriale e Vas, Ingegnere e/o Architetto iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni anche con esperienza in materia di V.A.S. (architettura, ingegneria civile);

- un esperto in storia dell'arte e architettura (architettura, scienze dei beni culturali, tecnica del restauro, storia dell'arte, conservazione dei beni culturali);

- un archeologo, ai sensi dell'art.8 c.2 lettera della L.R.14/2013 il quale partecipa in via permanente alle sedute di commissione;

- un esperto in scienze della terra e geomorfologia, Geologo iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;

- un esperto in scienze agrarie e forestali, componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale, Geometra, Perito Agrario o Agrotecnico, iscritto nell'ordine di appartenenza da almeno 5 anni;

3. I predetti professionisti, se laureati devono aver maturato una qualificata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle



materie sopra indicate e nella tutela del paesaggio, o se privi di titolo di studio devono aver maturato esperienza almeno quinquennale in dette materia nell'ambito della libera professione.

4. Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei membri della CLP designato dal Presidente.

5. Su formale richiesta del Presidente, posso prendere parte alla seduta, senza diritto di voto ed esclusivamente a titolo gratuito, esperti nelle materie di cui al comma 1-2-3.

Art. 4 - Nomina e Designazione

1. La Commissione viene nominata dal Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente con apposita determina.

2. Mediante avviso pubblico, con valutazione dei titoli e curricula saranno selezionati i componenti della commissione per il paesaggio, saranno valutati da una commissione esaminatrice composta dal Responsabile del Settore V, dal Segretario Generale e da un funzionario comunale.

3. Il Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente acquisisce i curricula dei candidati mediante avviso pubblico ed effettua l'istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle domande con riferimento ai requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3 del precedente art. 3.

4. La commissione esaminatrice di cui al comma 2 procede alla valutazione dei curricula secondo i criteri riportati nell'avviso pubblico per la sezione.

5. Per ogni categoria di cui al comma 2 dell'art. 3, la commissione esaminatrice suddetta, provvede a formare un elenco di soggetti idonei all'interno del quale il Responsabile del Settore V, individua il professionista da nominare.

6. I professionisti selezionati ma non nominati permangono nell'elenco dal quale il Responsabile del Settore V può attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, indisponibilità e/o perdita dei requisiti per la nomina.

7. I commissari, entro sette giorni dalla nomina, devono consegnare al Responsabile del Settore V, dichiarazione scritta autocertificando l'assenza dei casi di incompatibilità di cui al presente Regolamento.

8. La selezione di cui al presente articolo non costituisce procedura concorsuale, para concorsuale, gara di appalto o trattativa privata.

9. Compete al Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente, anche l'eventuale nomina dei membri che subentrano in caso di decadenza e dimissioni di quelli inizialmente nominati, ai sensi dell'art. 8. La loro nomina avviene seguendo la procedura di cui al comma 5-6 del presente articolo. Il soggetto nominato in sostituzione, rimarrà in carica per il rimanente periodo di durata della Commissione.



Art. 5. Durata in carica della Commissione

1. La Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. La Commissione in scadenza è prorogata sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre 45 giorni.

2. Il Responsabile del Settore V, previa formale comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, con atto motivato, sia i componenti della Commissione che la Commissione nel suo complesso.

Art. 6 – Incompatibilità - Inconferibilità

1. La carica di membro della Commissione del Paesaggio è incompatibile per i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

2. Il componente della Commissione:

- a) non può essere Consigliere comunale o membro della Giunta comunale;
- b) non deve avere in essere un rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, di questo Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti
- c) non deve aver rivestito un ruolo istituzionale nell'approvazione del vigente strumento urbanistico generale comunale o strumento urbanistico esecutivo;
- d) non avere interessi connessi a ricorsi contro l'amministrazione;
- e) non avere contenziosi di natura amministrativa in corso con il Comune;
- f) non potrà essere destinatario di incarichi da parte dell'Amministrazione procedente;
- g) non potrà svolgere attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito territoriale di competenza della Commissione Paesaggistica;
- h) non può essere contemporaneamente membro di eventuali commissioni comunali operanti nel settore territoriale, e devono essere comunque fatte salve le altre cause di incompatibilità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

2. In ogni caso sono incompatibili con la carica di componente della Commissione i soggetti che si trovano nelle condizioni di "inconferibilità" previste dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

Art. 7 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dal "regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.

2. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame:

- a) riguardino interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o affini fino al secondo grado, di un membro della Commissione;
- b) riguardino interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- c) presentino elementi di possibile connessione con procedimenti penali a carico del componente della commissione ovvero con uno dei soggetti indicati alla lettera a);



d) abbiano rapporti di dipendenza e/o collaborazione professionale, continuativa o temporanea, con proprietari, progettisti, Enti, Aziende o comunque con soggetti interessati direttamente al progetto in esame.

3. Per i casi sopracitati vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla Commissione del caso di astensione e l'allontanamento deve risultare dal verbale della seduta. Nel caso in cui, provata la causa di allontanamento, il membro rifiuti di allontanarsi dalla seduta, la Commissione deve pronunciare la riconsiderazione facendola risultare dal verbale. Il Presidente sospende la seduta ed il membro riconsiderato decade dalla carica. Analoga sanzione colpisce il membro che partecipi senza dichiarare dell'esistenza di cause di allontanamento che lo riguardino.

In tal caso le deliberazioni devono essere annullate dal Presidente, appena conosciuto l'impedimento; ove sussistano elementi di reato il Presidente deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali.

Art. 8- Decadenza e dimissioni dei commissari

1. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Responsabile del settore V patrimonio, viabilità e ambiente restano in carica fino a che non siano stati sostituiti con le stesse procedure adottate per la nomina.

2. Determinano la decadenza del diritto dalla carica di componente della Commissione:

- l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 6;
- l'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive della Commissione;
- la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 7.

3. La decadenza viene dichiarata con Determinazione del Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente, previa acquisizione di adeguata motivazione scritta formulata dal Presidente e viene notificata all'interessato.

4. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di presa d'atto da parte del Responsabile del Settore V patrimonio, viabilità e ambiente, salvo che si renda necessario avviare la nuova procedura di selezione

CAPO III – Le Competenze

Art. 9 - Competenze della Commissione

1. La Commissione esprime parere autonomo e presupposto, obbligatorio ma non vincolante, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta.

2. La Commissione esprime, pareri in relazione ai procedimenti

- indicati all'art. 8-10 della L.R. n.20/2009, in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, non solo relativamente alla procedura prevista dall'art. 146 del Codice di cui al D.lgs. n° 42/2004, nonché in relazione alle procedure di compatibilità paesaggistica prevista dagli artt. 89 e seguenti delle NTA del P.P.T.R., con esclusione: dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e del parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n.47;



- di Verifica di assoggettabilità VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006 s.m.i. per i piani o programmi ai sensi della L.R. n. 44/2012.

3. Fermo restando che la verifica della conformità del progetto alla strumentazione urbanistica comunale è di competenza della struttura tecnica e burocratica comunale, l'ambito di valutazione della Commissione sarà principalmente quello della qualità progettuale. Pertanto, la Commissione esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesistico ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico-ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.

4. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui all'art. 9 comma 1-2 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto.

5. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico-ambientale di cui al comma precedente, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il PPTR ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici).

6. La Commissione ha facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.

7. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

8. Alla Commissione può essere richiesta la formulazione di pareri facoltativi e non vincolanti su procedimenti diversi da quelli di cui ai punti precedenti, ma che attengano alla tutela complessiva del territorio, in relazione alla compatibilità di interventi con i valori paesaggistici ed ambientali riconosciuti.

CAPO IV – Funzionamento della Commissione

Art. 10 – Funzionamento della Commissione

1. La Commissione si riunisce in base alle esigenze rappresentate dal Responsabile del Procedimento tecnico-amministrativo delle richieste di autorizzazione paesaggistica.

2. Nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 9 il Responsabile del Settore competente comunica al Responsabile del Procedimento l'esigenza di acquisire il parere della Commissione, ai fini dell'inserimento della pratica all'o.d.g.

3. Il Presidente previa intesa con il Responsabile del Procedimento convoca la Commissione, di norma via pec o posta elettronica ordinaria, la Commissione tiene conto dell'organizzazione dell'orario di servizio presso il Comune, salvo motivate esigenze straordinarie da concordare con l'Ufficio.

4. La convocazione, recante l'o.d.g, deve essere notificata via pec o posta elettronica ordinaria ai componenti tre giorni prima e fino ad un giorno prima nei casi di seduta straordinaria, previo accordo telefonico.



5. Il Responsabile del Procedimento redige l'o.d.g e lo invia al Presidente per l'inoltro della convocazione, nella data concordata, ai componenti. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno, salvo casi eccezionali, sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale.
6. Al fine di garantire ai componenti la possibilità di avere cognizione dei progetti inseriti all'ordine del giorno, la struttura comunale preposta all'istruttoria degli stessi deve consentire ai componenti medesimi la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
7. Qualora l'Amministrazione Comunale avesse la necessità di acquisire un qualificato parere della Commissione potrà chiedere al Presidente la convocazione di una seduta straordinaria.
8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere.
9. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti. Nella prima seduta la Commissione, elegge fra i suoi componenti il Presidente ed il Vicepresidente, per le ipotesi di assenza o astensione del Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
10. Il Responsabile del procedimento di autorizzazione paesaggistica può discostarsi dal parere della Commissione solo mediante adeguata motivazione.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. Le pratiche sono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione di istanze già agli atti, risultante dal protocollo comunale, assicurando che siano esaminate tutte quelle indicate previste all'o.d.g.
2. Hanno, comunque priorità, anche rispetto a quanto previsto dal comma 1 le pratiche relative a:
 - esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - attività produttive con comprovate esigenze di urgenza od interesse pubblico;
 - varianti in corso d'opera.
3. Per l'esame dei progetti, la Commissione segue l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. Fanno eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza, su proposta dell'Amministrazione, vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.

Art. 12 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti della Commissione stessa.
2. Nelle ipotesi di assenza o astensione, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto e in caso di parità prevale il voto del presidente.



Art. 13 - Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della commissione non sono pubbliche.
2. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può ammettere a partecipare alla seduta il solo progettista onde consentirgli una più compiuta illustrazione del progetto da esaminare; il progettista non potrà comunque assistere alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 14 - Verbalizzazione

1. Dei pareri della Commissione viene redatto regolare verbale a cura del Segretario della Commissione, che viene sottoscritto nel corso della medesima seduta.
2. Il segretario provvede:
 - per ogni pratica esaminata a trascrivere sugli elaborati progettuali il parere motivato emesso dalla Commissione;
 - alla redazione dei verbali delle sedute ed alla consegna al responsabile del procedimento per la loro raccolta ed archiviazione.
3. I pareri della Commissione sono sottoscritti da tutti i presenti.

Art. 16 – Sopralluoghi

1. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione.
2. A tal fine la Commissione può delegare uno o più componenti per l'espletamento di detti sopralluoghi.

Art. 17- Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. L'Amministrazione garantisce che l'individuazione del responsabile del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche sia soggetto diverso da quello per il rilascio del provvedimento abilitativo dell'intervento edilizio.
2. L'Amministrazione assicura la presenza in Commissione del Responsabile del Procedimento, nominato appositamente per la procedura di gestione ed istruttoria delle pratiche di Autorizzazione Paesaggistica, il cui apporto è ritenuto necessario nella trattazione delle domande, nonché la fornitura di atti, documenti, pareri utili all'espletamento dell'incarico dei commissari.
3. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 2) dell'articolo 9 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio dei 20 giorni ivi previsto.
4. La Commissione garantisce all'Amministrazione la massima collaborazione, finalizzata a snellire e sburocratizzare, nei limiti consentiti, l'attività della stessa, garantendo il rispetto della vigente normativa di legge in materia di privacy e di segreto d'ufficio.



Art. 18 - Oneri istruttori ed Compensi

1. Il richiedente correda l'istanza, a pena di improcedibilità della stessa, dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori che saranno definiti con atto di Giunta Comunale.
2. Tali oneri sono periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento dei diritti di segreteria e dalle vigenti disposizioni in materia.
3. Le somme così introitate e vincolate a norma di legge sono utilizzate per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela del paesaggio, ivi compreso il pagamento dell'indennità ai componenti della Commissione e la corresponsione del trattamento di eventuale lavoro straordinario al responsabile del procedimento ed agli ulteriori dipendenti comunali eventualmente coinvolti.
4. La partecipazione alla Commissione per il paesaggio è gratuita, salvo un rimborso spese forfettario pari a 50 euro lordi onnicomprensivi per seduta, conclusa con l'espressione di un parere (sfavorevole o favorevole) o motivata richiesta istruttoria. Tale importo sarà corrisposto a presentazione di regolare fattura e deve considerarsi complessivo del contributo INARCASSA o simili ed iva come per legge, verrà corrisposto con cadenza annuale e sulla base delle presenze effettive.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento diventa efficace dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio